



# TREMONTI-BIS

*Circolare n. 17 del 17 dicembre 2001*

# Sommario

---

## Capitolo I: Ambito di applicazione del beneficio

<b>Premessa</b>	<b>pag.</b>	<b>2</b>
<b>1. Ambito soggettivo</b>	“	2
<b>2. Ambito oggettivo</b>	“	5
<b>3. Evoluzione della metodologia di applicazione del beneficio</b>	“	6
<b>4. Natura ed effetti dell’agevolazione</b>	“	8
<b>5. Nozione di investimento</b>	“	9
5.1. Il leasing	“	12
<b>6. Nuovi impianti</b>	“	13
<b>7. Completamento opere sospese</b>	“	13
<b>8. Ampliamento, riattivazione ed ammodernamento di impianti esistenti</b>	“	13
<b>9. Beni strumentali nuovi</b>	“	14
<b>10. Investimenti immobiliari</b>	“	14
<b>11. Beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo</b>	“	16
<b>12. Le operazioni straordinarie</b>	“	17
<b>13. Disposizione antielusiva</b>	“	18
<b>14. Acconto d’imposta</b>	“	19
<b>15. Credito d’imposta limitato</b>	“	19
<b>16. I controlli</b>	“	20

## Capitolo II Coesistenza con le altre agevolazioni

<b>Premessa</b>		
<b>1. Tremonti-bis e DIT</b>	“	22
<b>2. Tremonti-bis e Legge Visco</b>	“	24
<b>3. Tremonti-bis ed agevolazione per le aree svantaggiate</b>	“	26
<b>4. Tremonti-bis e legge 488/92</b>	“	28
<b>5. Altri incentivi soppressi</b>	“	29
5.1. Tassazione proporzionale del reddito d’impresa	“	29
5.2. Agevolazioni per il commercio	“	29

# Capitolo I: Ambito di applicazione del beneficio

## *Premessa*

La legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001, contiene agli artt. 4 e 5 le disposizioni concernenti rispettivamente la detassazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo reinvestito e la sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali.

Si tratta, in effetti, della riproposizione di misure agevolative già introdotte in passato dall’art. 3 del d.l. 357/94 convertito con modificazioni dalla legge n.489/94, meglio conosciute come legge Tremonti, con significative integrazioni con riguardo alle modalità di applicazione, all’ambito oggettivo e soggettivo.

Di particolare interesse è la combinazione applicativa che viene a crearsi, per effetto di quanto disposto dall’art. 5, tra le agevolazioni fiscali oggi esistenti, ma assenti all’epoca del primo provvedimento “Tremonti”, come le “agevolazioni Visco”, la DIT, il credito d’imposta per le aree svantaggiate. Questa sovrapposizione di discipline agevolative, come vedremo, imporrà sostanzialmente una scelta tra benefici alternativi. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 e con la successiva Videoconferenza del 24 ottobre, tenuta dai propri funzionari, ha chiarito le modalità di applicazione dell’incentivo, evidenziando le differenze rispetto alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 181/E del 1994 ed al D.m. 15 febbraio 1995, relativi al primo provvedimento agevolativo. Una considerazione, infine, sulla scelta di rubricare il provvedimento “Detassazione del reddito d’impresa e del lavoro autonomo investito”: tale definizione mal si acconcia alla natura del beneficio che, sussistendone le condizioni, spetta anche in assenza di redditi. Più precisamente si tratta di una riduzione di base imponibile, quindi anche in caso di perdite, in presenza di incremento di investimenti agevolabili.

## **1. Ambito soggettivo**

Il beneficio si applica alle imprese e lavoratori autonomi. Riguardo a questi ultimi la circolare n. 90/E, travalicando quanto disposto dalla legge<sup>1</sup>, ha ristretto l’ambito

<sup>1</sup> Occorre già in questa primissima fase chiarire alcuni aspetti sulla individuazione della categoria soggettiva cui l’articolo 4 del provvedimento agevolativo fa riferimento, in particolar modo alla luce di quanto affermato nella circolare al provvedimento n.90/E del 17 ottobre scorso. Infatti, la formula del “reddito di lavoro autonomo” usata nel testo di legge ha un riferimento preciso in quella usata nel Testo unico delle imposte sui redditi che all’articolo 49 attribuisce la titolarità dei redditi da lavoro autonomo non solo a coloro che esercitano arti e professioni, ma anche a coloro che percepiscono redditi derivanti dalle fonti di reddito individuate dai punti b), c), d), e) e f) dello stesso articolo, i cosiddetti redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. Quindi se l’intento del legislatore fosse stato solo quello di far accedere al beneficio i liberi professionisti, questo obiettivo sarebbe tradito dalla lettera della legge, che così come è formulata darebbe accesso al beneficio a una categoria di soggetti ben più ampia di quella rappresentata dai soli professionisti, come invece la circolare sembra voler circoscrivere. Tuttavia, qualora dovessero ritrovare collocazione in questa categoria reddituale le fattispecie precedentemente previste dalla lettera a) dell’articolo 49 citato, quelle derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, abrogate dall’articolo 34 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, allora la problematica derivante dalla limitazione della agevolazione si farebbe più interessante.

A questo proposito v. il commento di A.Meloncelli, *Un freno alla Tremonti-bis*, Italia-Oggi, 24 ottobre 2001.

di applicazione ai soli esercenti arti e professioni, quindi ai soli soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 49 del Tuir n. 917/86.

Ne deriva che sono destinatari dell'agevolazione:

- le persone fisiche che svolgono attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del Tuir;
- le associazioni professionali, senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche;
- le società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- le società di armamento;
- le società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- le società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, per il reddito prodotto dalle stabili organizzazioni situate in Italia;

Sono esclusi dall'agevolazione:

- gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa;
- i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir;
- le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'art. 29 del Tuir.

Si ritiene siano esclusi dall'agevolazione anche i soggetti sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi per i quali il reddito si determina secondo le disposizioni specifiche di cui all'art. 125 del Tuir.

La disposizione in esame, non richiedendo particolari adempimenti di bilancio, consente di fruire dell'agevolazione indipendentemente dal regime contabile adottato. Pertanto sono ammessi al beneficio non solo i soggetti che adottano la contabilità ordinaria, ma anche i soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del Dpr 600/73, i quali determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

I soggetti che determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo con criteri forfetari o con meccanismi d'imposta sostitutivi, quali ad esempio:

- esercenti attività agrituristiche;
- imprese di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir;
- titolari di nuove iniziative produttive (art. 13 legge 388/2000);

possono fruire dell'agevolazione a condizione che siano in grado di documentare i costi sostenuti per i nuovi investimenti e l'ammontare degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente<sup>2</sup>.

Mentre il primo provvedimento agevolativo, con il comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. n. 357/94, si riferiva alle sole attività d'impresa, il nuovo provvedimento estende l'applicazione dell'incentivo fiscale anche ai lavoratori autonomi ed alle imprese bancarie ed assicurative, anche queste espressamente escluse dalla precedente normativa, purché "attivi" alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè il 25 ottobre 2001.<sup>3</sup>

Ne deriva che il beneficio può applicarsi anche alle imprese e ai lavoratori autonomi che cessino l'attività successivamente a tale data, con riferimento agli investimenti effettuati anteriormente, nei periodi d'imposta di applicazione della norma. Di contro, risultano escluse dall'agevolazione quelle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della norma, ovvero è iniziata successivamente alla predetta data.

Risultano beneficiari dell'incentivo fiscale anche coloro che abbiano intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo da meno di cinque anni. Per tali soggetti, il calcolo del beneficio si effettuerà in relazione al periodo di esercizio dell'attività, anche se inferiore ai cinque anni, ma comunque con le modalità ordinarie di applicazione della disciplina.

Occorre, tuttavia, segnalare a tal proposito che la Circolare ministeriale n. 181/E del 1994, relativa al precedente provvedimento, disponeva che l'applicazione del beneficio presupponesse l'esistenza di almeno un periodo d'imposta precedente a quello di riferimento.

La Circolare n. 90/E del 17 ottobre u.s. ha invece disposto che anche un soggetto la cui attività abbia avuto inizio nel corso del 2001 potrà beneficiare dell'agevolazione in entrambi gli esercizi 2001 e 2002 con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati nei due periodi d'imposta.

L'esigenza che il plafond di raffronto degli investimenti pregressi sia costituito da almeno un periodo d'imposta è venuta meno per effetto della facoltà, riconosciuta dalla disposizione agevolativa in esame, di escludere dalla media il periodo in cui siano stati realizzati i maggiori investimenti con il risultato che per i beneficiari con un periodo pregresso la media di riferimento sarà comunque pari a zero.

Esemplificando dunque, un'azienda nata nell'anno 2000 e che intende fruire della "Tremonti-bis" per investimenti realizzati dopo il 30 giugno 2001, avendo la facoltà di escludere il periodo in cui sono stati realizzati i maggiori investimenti, quindi l'unico periodo pregresso, avrà una media di riferimento degli investimenti pregressi pari a zero.

<sup>2</sup> Per espressa previsione normativa, di cui al comma 5 dell'art. 4, le attività industriali soggette a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del d.lgs. 334/99 emanato in attuazione della direttiva 96/82/CE, possono fruire dell'agevolazione in esame solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

Il d.lgs. 334/99 reca disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per sostanze pericolose si intendono le miscele o preparati elencati nell'allegato 1 parte 1, o rispondenti a criteri fissati nell'allegato 1 parte 2 dello stesso d.lgs. che sono presenti come materie prime, prodotti o sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente.

<sup>3</sup> Al riguardo si precisa che è considerato titolare di reddito di lavoro autonomo anche il medico che svolge la propria attività in regime di "intramoenia", cioè all'interno della struttura sanitaria pubblica cui appartiene.

Con riguardo alla data a decorrere dalla quale si considerano “attivi” i soggetti agevolabili, mentre non vi sono dubbi sul fatto che valga la data desumibile dal modello IVA di inizio attività per gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni professionali di cui all’art. 5 del Tuir. Per le società, sebbene l’Agenzia delle Entrate non sia esplicita sul punto, si ritiene sufficiente la data di stipula dell’atto costitutivo.

## **2. Ambito oggettivo**

A differenza di quanto previsto del precedente provvedimento “Tremonti”, che commisurava il beneficio solo agli investimenti in beni strumentali, con la nuova disciplina si includono nel computo anche le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti e gli oneri per i servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni. Tali spese, da assumere al netto di eventuali contributi, rilevano indipendentemente dal fatto che i servizi di assistenza e formazione vengano acquisiti dall’esterno o organizzati direttamente dall’imprenditore o lavoratore autonomo. A tale importo si aggiunge il costo del personale impegnato nell’attività di formazione ed aggiornamento fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d’imposta.

Al riguardo, nella videoconferenza del 24 ottobre u.s., l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono escluse dal beneficio le spese di formazione ed aggiornamento sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi, in quanto si fa riferimento al personale di cui all’art. 2425 B9 del codice civile. Risultano non detassabili le spese di formazione dei lavoratori autonomi, degli imprenditori e dei soci di società di persone nonché quelle sostenute per i soggetti di cui all’art. 50 comma 6-bis e 62 comma 2 del Tuir. Si tratta in sostanza del coniuge, dei figli, degli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché degli ascendenti dell’imprenditore o del lavoratore autonomo e dei familiari partecipanti alle imprese di cui all’art. 5 comma 4 del Tuir (imprese familiari *ex art. 230-bis* del codice civile). Sul trattamento delle spese di formazione ed aggiornamento ai fini del calcolo del beneficio, l’interpretazione della disposizione non appare agevole.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 90/E del 17 ottobre 2001 ha precisato che, a differenza di quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, in questo caso il beneficio, pur applicandosi al 50% dell’ammontare delle spese, si determina senza operare alcun confronto con la media delle spese sostenute negli anni precedenti. Si tratta di un’interpretazione di estremo favore per il contribuente che supera le indicazioni contenute nella relazione tecnica al provvedimento in cui si specifica che anche per gli investimenti in capitale umano è necessario il raffronto con le spese degli anni precedenti.

Occorre precisare che le “spese”, cui fa riferimento il comma secondo dell’articolo 4, comprendono le somme relative ai docenti esterni, all’iscrizione dei dipendenti ai corsi e le spese per l’acquisto del materiale didattico; mentre “costi” del persona-

le impegnato nella formazione comprendono le retribuzioni ai dipendenti, sia docenti che discenti, impegnati nelle iniziative, maggiorate degli oneri previdenziali e delle indennità di trasferta nei limiti della loro deducibilità fiscale stabilita dall'art. 62 comma 1-ter del Tuir .

Le “spese” e “costi” rilevano ai fini del computo del beneficio secondo il principio di competenza per i titolari di reddito d'impresa, e secondo il principio di cassa per i lavoratori autonomi.

### **3. *Evoluzione della metodologia di applicazione del beneficio***

L'art. 4 del nuovo provvedimento prevede l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente al 30 giugno, e nell'intero periodo successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.<sup>4</sup>

Per il primo periodo di applicazione dell'incentivo (2001), come confermato dalla Circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 vengono confrontati investimenti di un semestre con una media calcolata su base annuale, nonostante questo svantaggio sia mitigato dalla possibilità riconosciuta al beneficiario di escludere dalla media il periodo d'imposta in cui gli investimenti siano stati maggiori. La soluzione più equilibrata sarebbe stata quella di eliminare in sede legislativa il riferimento alla data del 30 giugno consentendo, così, la fruizione del beneficio a tutti gli investimenti operati nel periodo d'imposta 2001. Ne deriva, comunque che i nuovi investimenti verranno calcolati a decorrere dal 1° luglio 2001, mentre la media di raffronto avrà base annuale.<sup>5</sup>

La prima legge Tremonti concesse, per i periodi d'imposta 1994 e 1995, un'agevolazione fiscale che consisteva nell'esclusione dalla formazione del reddito d'impresa del 50% dell'incremento degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso rispetto alla media di quelli effettuati nei 5 anni antecedenti (1989-93).

Esaminando il nuovo provvedimento si rileva che, nel calcolare l'incremento degli investimenti in beni strumentali rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, è riconosciuta la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. In conseguenza di ciò, la media effettiva sarà calcolata su quattro periodi. Si tratta di una disposizione di favore che si propone di “normalizzare” la media, a vantaggio dei contribuenti che, in un esercizio compreso nel quinquennio di riferimento, abbiano effettuato investimenti

<sup>4</sup> Come osservato dal Secit, citato da Ceppellini - Lugano, Sole 24ore, del 4 settembre 2001, il riferimento alla data del 30 giugno per gli investimenti rischia di penalizzare chi ha effettuato acquisti nei primi mesi nell'anno senza capitalizzarsi in attesa della nuova disposizione agevolativa. Tali investimenti, infatti, finiscono per essere irrilevanti sia ai fini “Tremonti” sia ai fini “Visco”.

<sup>5</sup> Sul punto v. il commento di D.Rossetti, *Tremonti-bis, calcoli non omogenei*, Italia-Oggi, 14 novembre 2001

di molto superiori rispetto agli altri esercizi, ad esempio per fruire dell'agevolazione "Visco".

Inoltre mentre nella "Tremonti" i cinque periodi d'imposta sui quali calcolare la media erano "rigidi", e, dunque - come sopra illustrato - la media veniva calcolata sempre con riferimento al periodo 1989-93, indipendentemente dall'anno agevolato (1994 o 1995), la Tremonti-bis prevede periodi di riferimento "mobili" a seconda dell'anno di applicazione dell'agevolazione. Esemplificando, per il calcolo dell'ecedenza degli investimenti del 2001 verrà considerata la media di quelli realizzati nel periodo 1996-2000, mentre per il 2002 verrà preso quale base di riferimento per il calcolo della media il periodo 1997-2001, quindi anche il primo anno della nuova Tremonti.

Per il resto, considerata la coincidenza dei due provvedimenti agevolativi, il comma 8 prevede espressamente che le modalità applicative della disposizione agevolativa sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.l. n. 357/94. Di conseguenza risultano attuali, in quanto compatibili, i chiarimenti all'epoca forniti dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994, nonché le ulteriori precisazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 1994 (D.m. 15 febbraio 1995).

Va osservato anche che le spese per la formazione e l'aggiornamento, così come quelle per gli asili nido, rappresentano una tipologia di detassazione Tremonti autonoma rispetto a quella per gli investimenti che non si somma a quest'ultima. Pertanto se ad esempio:

- l'ammontare delle spese di formazione: 600;
- la media degli investimenti: 1000;
- l'ammontare degli investimenti 2001: 1200.

La detassazione per gli investimenti è: 50% di 200.

La detassazione per la formazione è: 50% di 600.

L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un CAF, nelle forme previste dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 79/97 convertito con modificazioni nella legge 140/97 e successive modificazioni. Trattasi delle procedure previste dalle disposizioni relative alla concessione, alle imprese che svolgono attività industriale, ai sensi dell'art. 2195 comma primo del codice civile, di un credito d'imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo.

Nel succitato provvedimento si prevede che gli interessati al credito d'imposta sono tenuti a presentare al Ministero dell'Industria la domanda di ammissione al beneficio sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal responsabile del progetto di innovazione. Inoltre alla domanda occorre allegare una perizia giurata, sottoscritta dai professionisti sopra citati, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.



Il Ministero dell'Industria (Circolare del 12/10/98, protocollo 900348) ha precisato che per le procedure da utilizzare relativamente all'apposizione delle firme sulle dichiarazioni di agevolazione, oltre alle consuete forme di autentica notarile o attraverso l'ufficiale di anagrafe presso gli sportelli del gestore concessionario, è possibile sottoscrivere la dichiarazione con i relativi allegati contestualmente alla presentazione della stessa e previo riconoscimento dei firmatari attraverso valido documento d'identità.

Per espressa previsione normativa, le stesse forme potranno essere utilizzate per la Tremonti-bis. In questo caso l'attestazione dell'effettività delle spese potrà essere eventualmente prevista all'interno di un apposito riquadro in "Unico".

Nella Circolare n. 90/E nulla viene precisato sulla portata della predetta attestazione. Si ritiene, in mancanza di diversa regolamentazione, che la stessa deve far riferimento all'esistenza dei documenti contabili dimostrativi dell'effettivo sostenimento delle spese di formazione ed aggiornamento, senza alcun controllo sulla "congruità" delle medesime.

Le spese dovranno essere documentate, trasparenti, obiettivamente riscontrabili e suddivise per ogni iniziativa formativa, secondo i criteri del Regolamento Ce n. 68 del 12 gennaio 2001. Inoltre nell'atto di certificazione, redatto dal professionista, dovrà essere specificato il criterio utilizzato per la ricostruzione extracontabile delle spese e costi sostenuti per la formazione interna ed esterna.

Il professionista che ha sostenuto le spese, inoltre, dovrà rivolgersi ad un altro soggetto, tra quelli individuati dal provvedimento, per farsi attestare l'effettività delle stesse. E' esclusa quindi "l'autoattestazione" così come ribadito dai tecnici dell'Agenzia dell'Entrate nella videoconferenza del 24 ottobre u.s.<sup>6</sup>

#### **4. *Natura ed effetti dell'agevolazione***

L'agevolazione consiste nella diminuzione della base imponibile, operata extracontabilmente attraverso l'iscrizione nella denuncia dei redditi di una variazione in diminuzione, per l'ammontare determinato secondo i criteri applicativi della agevolazione.

E' necessario precisare che l'iscrizione della variazione in diminuzione va operata anche nel caso in cui si tratti di una perdita d'esercizio, il cui trattamento fiscale sarà in conformità alla disciplina generale prevista dagli artt. 8 e 102 del Tuir,

---

<sup>6</sup> Immediatamente dopo l'approvazione del provvedimento, autorevoli relatori in pubblici convegni hanno ipotizzato un correttivo antielusivo volto ad inibire un ricorso inappropriato da parte del professionista alla disposizione agevolativa. L'ipotesi che viene paventata è quella che più professionisti si incarichino reciprocamente a tenere corsi di formazione ed aggiornamento ai propri dipendenti, beneficiando entrambi dell'incentivo. Questa fattispecie è ammissibile ai fini dell'agevolazione e tuttavia però si ritiene che un correttivo volto ad inibire questa attività al professionista, magari ammettendo solo docenti che di professione facciano questa attività, sia eccessivamente penalizzante. Pensare che questa fattispecie nasconda solo intenti elusivi sottovaluta invece una funzione reale del professionista forte della propria esperienza applicativa a differenza invece del docente a tempo pieno. Il professionista molto spesso si fa depositario e portatore di una esperienza e di una cultura la cui diffusione, oltre ad essere avvertita come effettiva esigenza, risulta propulsiva per lo sviluppo del sistema certamente non meno di quanto gli investimenti in beni strumentali già facciano. Con questo senza smentire anzi confermando quanto risulta essere nello spirito del provvedimenti di incentivazione. Del resto, già l'accorgimento previsto dal comma secondo dell'articolo 4 che richiede un attestato di garanzia delle spese sostenute ad opera di un professionista qualificato, è una misura sufficiente ad inibire intenzioni elusive del contribuente. Rimane tuttavia necessario un maggior chiarimento circa la natura dell'oggetto della attestazione, volta a verificare "l'effettività delle spese sostenute". La gamma della verifica della "effettività" delle spese è molto ampia: si va dalla verifica della mera esistenza delle fatture, ad una di congruità ed opportunità delle spese sostenute, sempre che siano chiariti i parametri e i criteri di riferimento

quindi riportabile non oltre il quinto esercizio successivo, salvo che per le imprese neo costituite per le quali il riporto della perdita è illimitato nel tempo.

Nel caso di imprese minori, ex art. 79 del Tuir, o di esercizio di arti o professioni la perdita verrà scomputata dal reddito complessivo, con l'esclusione di ogni possibilità di riporto agli esercizi successivi. E' in proposito opportuno chiarire che, dato il meccanismo di applicazione, l'agevolazione non incide sul quoziente che misura il limite di deducibilità dei costi in presenza di operazioni attive esenti. Quindi, l'incentivo è irrilevante ai fini dell'applicazione degli articoli 52 comma 2, 63 comma 1, 75 comma 5 e 5-bis e 102 del Tuir.

## **5. Nozione di investimento**

La definizione di investimento agevolabile coincide con quella a suo tempo fornita dal comma 2 dell'art. 3 del d.l. 357/94, anche se la nuova Circolare n. 90/E ha fornito in merito precisazioni non coincidenti con quelle all'epoca fornite nella Circolare del Ministero delle finanze n. 181/E del 22 ottobre 1994 e nel D.m. 15 febbraio 1995. Gli investimenti oggetto del beneficio consistono:

- nella realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
- nel completamento di opere sospese;
- nell'ampliamento, riattivazione ed ammodernamento di impianti esistenti;
- nell'acquisto di beni strumentali nuovi.

Deve trattarsi di attività patrimoniali ammortizzabili destinate ad essere utilizzate durevolmente all'interno dell'impresa, per le quali sussistono i requisiti di strumentalità e novità. Ai fini della "detassazione" gli investimenti rilevano sia se acquistati a titolo derivativo sia se realizzati in appalto o in economia.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato va diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nei medesimi periodi, nonché del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi siano stati a suo tempo acquistati usati.

I suddetti criteri di calcolo valgono anche per gli investimenti dei periodi pregressi da assumere quali plafond di raffronto. Con riferimento a questi ultimi periodi, si precisa che qualora in un esercizio compreso nei periodi da assumere ai fini del confronto l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.

Per la determinazione dei costi dei beni e servizi acquisiti si fa riferimento alle norme generali sulle valutazioni ex art. 76, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, mentre l'esercizio di competenza dei costi per i beni e servizi oggetto dell'agevolazione in commento, è individuato secondo i criteri previsti dall'art. 75 del Tuir. In relazione al momento rilevante degli investimenti effettuati dai professionisti è necessario precisare, così come illustra anche la Circolare ministeriale, che per questo genere di spese non si applica il principio di cassa, ma quello di competenza, secondo i generali criteri validi per il reddito d'impresa.

Già nel 1994 si era posto il problema della inclusione nella media 1989/93 della rivalutazione ex legge 408/90. Attualmente, con l'irrilevanza delle plusvalenze iscritte in base a rivalutazioni volontarie, si rafforza la tesi che per gli attuali investimenti non possa avere rilevanza la rivalutazione dell'esercizio 2000 nel calcolo della media di raffronto. In effetti, la Circolare n. 90/E dell'Agenzia dell'Entrate ha espressamente sancito l'irrilevanza delle rivalutazioni effettuate ai sensi della legge 342/2000.

Al contrario, l'Iva indetraibile, ai sensi dell'art. 19-bis 1 del Dpr 633/72, va computata nel costo dell'investimento.

Il D.m. 15 febbraio 1995 stabiliva che l'investimento, ai fini del calcolo dell'incentivo Tremonti, deve essere computato al lordo dei contributi ricevuti. La circolare del Ministero delle finanze n. 51/E del 21 marzo 2000, relativa alla detassazione Visco, ha escluso i contributi dal calcolo del volume degli investimenti agevolabili in linea con quanto sancito dalla nuova formulazione della lettera a) dell'art. 76 del Tuir che, a decorrere dall'1/1/1998, prevede l'esclusione dei contributi dal costo dei beni da assumere ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Tale orientamento è stato confermato dalla Circolare n. 90/E esplicativa della Tremonti-bis.

Per la valutazione degli investimenti vale il criterio della "omogeneità", quindi i criteri di valutazione di questi ultimi sono gli stessi sia per i periodi agevolati, esercizi 2001 e 2002, che per i cinque periodi pregressi. Ne deriva che in caso di acquisto di beni strumentali con contributi in conto impianti il valore rilevante va assunto al netto di tali contributi anche se l'acquisto sia avvenuto anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge 449/97. In sostanza i beni acquisiti con contributi nel 1996 e 1997 entrano nel computo della media al netto delle somme ricevute. Il medesimo criterio si segue per i veicoli a deducibilità limitata, ex art. 121-*bis* del Tuir, acquisiti prima del 1998, anno di entrata in vigore della disposizione suddetta.

Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni favorevoli al contribuente in quanto abbassano il valore della media anche se ciò comporterà maggiori complicazioni a causa della necessità di riprendere dati contabili già archiviati per aggiornarli con le nuove disposizioni.

L'agevolazione spetta anche al comodante per i beni concessi in comodato d'uso a condizione che gli stessi siano strumentali ed inerenti all'attività del beneficiario. Si pensi ad esempio alle imprese produttrici di caffè per le macchine installate nei bar. Se l'investimento è realizzato in appalto indipendentemente dalla durata ultrannuale o infrannuale delle opere, i relativi costi si considerano effettuati alla data di accettazione degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) ed è commisurato all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stessi. In mancanza dei S.A.L. assume rilievo la data di ultimazione dell'opera.

Al riguardo si registra un cambio di impostazione dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla Circolare n. 181/E del 1994 che prevedeva la rilevanza dei S.A.L. solo per le opere ultrannuali, mentre per le opere infrannuali il costo si riteneva sostenuto nel periodo d'imposta di ultimazione dell'opera.

Secondo le indicazioni della nuova Circolare n. 90/E, già emerse nella Circolare n. 181/E del 1994, tutti gli investimenti agevolati devono riguardare beni nuovi, ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione, restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti. Tutto ciò è

coerente con le finalità della norma volta, tra l'altro, a promuovere effetti positivi sulle industrie produttrici di beni strumentali.

La recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate, sopra menzionata, precisa che l'espressione "acquisto di beni strumentali nuovi", riportata nel comma 4 dell'art. 4 della legge, riguarda non solo le acquisizioni da terzi ma anche gli investimenti effettuati in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione.

In caso di bene complesso che incorpora beni usati, al fine di stabilire la sussistenza del requisito della novità, occorrerà distinguere a seconda della tipologia di acquisizione del bene:

- acquisto a titolo derivativo: il bene è considerato nuovo se il cedente attesta che il costo dei beni usati impiegati non sono di entità rilevante rispetto al bene complessivo;
- realizzazione in appalto o in economia: vale lo stesso principio sopra menzionato ma non è necessaria alcuna attestazione.

Pertanto l'utilizzo, nella realizzazione dell'impianto o nella fabbricazione del bene acquistato, anche di beni usati non fa venir meno a priori il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto o del bene acquistato.

Tutti gli investimenti possono essere iniziati anche precedentemente al periodo d'imposta per il quale si chiede l'agevolazione e, in considerazione del ristretto ambito temporale della norma (periodi d'imposta 2001 e 2002) il beneficio compete anche qualora gli investimenti vengano completati in periodi d'imposta successivi a quelli agevolati. E' ovvio che in tal caso l'agevolazione spetta limitatamente ai costi sostenuti nei periodi d'imposta oggetto del beneficio.

Per gli investimenti in economia, in ciascun periodo d'imposta dovranno assumersi i costi dei beni e servizi, secondo i criteri dell'art. 75 del Tuir, appositamente acquisiti per la realizzazione dell'investimento. Gli oneri sostenuti dovranno risultare in specifiche schede nelle quali dovranno essere riportati:

- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino e specificamente utilizzati per la realizzazione dell'investimento agevolabile;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'investimento;
- i costi industriali imputabili dall'investimento (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica, materiale, spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne ecc.).

Sono esclusi dall'agevolazione i cosiddetti investimenti indiretti, quelli, cioè, realizzati tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche se di nuova costituzione, in quanto le finalità della norma sono quelle di favorire gli investimenti in iniziative direttamente produttive.

Perché l'investimento sia detassabile non è richiesto il requisito della "territorialità". Ne deriva che dà diritto all'agevolazione anche l'acquisto di beni provenienti dall'estero nonché l'utilizzo del bene agevolato all'estero.

E' necessario però che l'investimento appartenga, dal punto di vista contabile ed

economico, a strutture situate sul territorio nazionale. Vale a dire che il bene agevolato non solo va iscritto nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione italiana della società non residente, ma deve risultare da elementi obiettivamente riscontrabili.

### *5.1. Il leasing*

Nell'ambito del provvedimento di agevolazione Tremonti-bis, come per la precedente disposizione, gli investimenti sono agevolabili anche se effettuati mediante contratto di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione spetta al conduttore con riferimento al periodo d'imposta in cui il bene gli è consegnato dal locatore. L'investimento agevolabile è costituito dal costo di acquisto del bene sostenuto dal concedente e risultante dal contratto, al netto delle spese di manutenzione. Non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

L'agevolazione spetta anche nel caso in cui la società di leasing realizza il bene in appalto e lo concede in locazione finanziaria all'utilizzatore. L'investimento rileva sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori, così come avviene per gli investimenti diretti tramite appalto, a condizione che l'appalto venga predisposto in pieno accordo con l'utilizzatore, il quale :

- avrà diritto d'intervento, ai fini del controllo e dei pagamenti in base agli Stati Avanzamento Lavori;
- si assumerà tutti i rischi di mancata realizzazione e perdita totale o parziale dell'immobile.

Di conseguenza il concedente è esentato da qualsiasi responsabilità in ordine a qualità, vizi e/o difformità dell'opera.

Tale interpretazione rappresenta una novità della Circolare n. 90/E risolvendo un problema già evidente all'epoca della prima Tremonti.

In effetti nella Circolare n. 181E/1994, nella fattispecie del leasing in appalto, l'investimento si considerava effettuato comunque alla consegna del bene indipendentemente dal fatto che si trattasse di opera infrannuale o ultrannuale. Una siffatta interpretazione generava una macroscopica discriminazione della locazione finanziaria nel trattamento delle opere ultrannuali il cui investimento rilevava alla data di ultimazione dell'opera a differenza degli investimenti diretti in cui l'opera veniva imputata sulla base dei S.A.L.. Di conseguenza qualora la consegna del bene si fosse verificata al di fuori del periodo coperto dall'agevolazione l'investitore in leasing non avrebbe potuto ingiustamente accedere ai benefici.

Un'altra novità a favore del contribuente emerge dalla lettura della Circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 con riguardo all'Iva indetraibile.

Infatti nel D.m. del 1995 si era stabilito che il prezzo andava computato al netto dell'Iva, mentre nella Circolare suddetta, seguendo recenti interpretazioni ministeriali a proposito degli investimenti agevolabili ai fini Visco, si afferma che se l'Iva sui canoni di locazione è indetraibile per l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 19-bis 1 del DPR 633/72, essa va sommata al costo del bene per la determinazione dell'investimento agevolabile.

Risultano agevolabili anche gli investimenti diretti in appalto o in economia e ceduti dall'impresa ad una società di locazione finanziaria con un contratto c.d. di *lease back*.

In effetti il bene, nonostante l'impresa a sua volta ceda il bene, questo continua a rimanere nella sua disponibilità, non pregiudicando l'effettivo utilizzo del medesimo da parte dell'impresa beneficiaria. Ne deriva che, dal punto di vista dell'applicazione dell'agevolazione, la cessione del bene alla società di leasing non rileva ai fini della revoca né tantomeno dell'ammontare degli investimenti netti.

## **6. Nuovi impianti**

L'impianto è un insieme di beni tra loro coordinati per l'espletamento di una specifica funzione produttiva. Il beneficio spetta solo in presenza di impianti interamente nuovi realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione o da altri e situati nel territorio dello Stato.

Nella nozione di impianto rientrano:

- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati ed i manufatti stabilmente incorporati al suolo;
- le attrezzature, i mobili, le macchine d'ufficio ecc..

## **7. Completamento opere sospese**

Questa tipologia di investimento agevolabile fu inserita nel comma 2 dell'art. 3 in sede di conversione del d.l. 357/94 ed ora è stata ripresa nel provvedimento in esame. Pertanto risultano agevolabili tutti gli investimenti iniziati anche precedentemente al periodo oggetto dell'agevolazione.

## **8. Ampliamento, riattivazione ed ammodernamento di impianti esistenti**

- L'ampliamento consiste nella realizzazione di interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva. Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di costruzione di una piano intermedio all'interno del fabbricato allo scopo di aumentare la superficie utilizzabile del medesimo immobile.
- La riattivazione consiste nella realizzazione di interventi volti a riportare in funzione impianti disattivati sempre a condizione che nell'intervento vengano utilizzati beni nuovi.
- L'ammodernamento consiste in interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico degli impianti allo scopo di migliorare l'economicità produttiva dell'impresa. Anche in questo caso i beni eventualmente inseriti devono essere nuovi. Ad esempio è considerato ammodernamento il rifacimento di impianti elettrici per l'adeguamento alla normativa comunitaria, di riscalda-

mento, di condizionamento d'aria, di allarme ecc. Sono agevolabili anche le spese di manutenzione straordinaria purchè incrementative del costo del bene a cui si riferiscono.

L'agevolazione spetta in ogni caso in cui gli interventi sono realizzati su beni di terzi, come quelli acquisiti in locazione finanziaria.

## **9. Beni strumentali nuovi**

E' agevolabile l'acquisto, la realizzazione in economia o in appalto di beni ammortizzabili, sia immateriali che materiali, compresi quelli di importo non superiore al milione ancorché il loro costo sia stato eventualmente interamente dedotto nel corso dell'esercizio. Risultano, di conseguenza, esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

Con riguardo ai beni immateriali sono agevolabili quelli di cui all'art. 2424 c.c., tra i quali sono compresi brevetti, *know-how*, concessioni, licenze, marchi, diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e simili. Per detti beni la Circolare ministeriale n. 181/94 prevedeva che il requisito della novità - indispensabile anche in questo caso per ottenere l'agevolazione - sussiste di regola in caso di acquisto di detti beni immateriali dall'autore o inventore. In proposito il D.m. del 15/2/1995 chiariva che per il diritto di utilizzazione dell'opera d'ingegno il requisito di novità viene meno qualora l'autore o l'inventore abbia provveduto, in precedenza, a sfruttare direttamente la medesima opera in Italia. Al contrario non assume rilevanza il precedente utilizzo della stessa opera all'estero. Si ritiene che valga lo stesso criterio per la Tremonti-bis; al riguardo la recente Circolare n. 90/E nel ribadire che il bene è "nuovo" solo se acquistato direttamente dall'autore specifica che il requisito di novità è riferibile a ciascun diritto di utilizzazione indipendente ed esattamente individuabile rispetto agli altri. Inoltre, la predetta Circolare, in linea con quanto previsto per la legge "Visco", include tra i beni immateriali agevolabili anche il costo di acquisizione del *software* applicativo, consentendo il beneficio anche se quest'ultimo è acquisito a titolo di licenza d'uso.

Nulla viene detto, invece, sugli eventuali controlli esperibili dall'Amministrazione Finanziaria allo scopo di valutare l'effettivo utilizzo di tali beni come peraltro aveva previsto la Circolare n. 181/E.

Sono esclusi, invece, dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che costituiscono meri costi quali avviamento, spese ricerche e sviluppo, costi di pubblicità ecc.

## **10. Investimenti immobiliari**

L'investimento in immobili è rilevante solo se riguarda beni strumentali per natura, i quali ai sensi dell'art. 40 comma 2 del TUIR, consistono in immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o in comodato.

Sono considerati fabbricati strumentali per natura quelli classificati o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E, nonché nella categoria A/10. Ne consegue che sono esclusi gli immobili strumentali per destinazione, o che costituiscono beni merce.

Come già precisato dalla Circolare n. 181E/94, per detti immobili il requisito della novità si realizza essenzialmente quando il fabbricato è costruito in economia o da un'impresa costruttrice.

La Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001 estende il requisito della novità anche "agli immobili acquistati da un'impresa di costruzioni che prima della cessione abbia effettuato interventi di radicale trasformazione". In tal caso si segue lo stesso criterio già illustrato con riguardo al bene complesso che incorpora beni usati con l'attestazione del cedente circa la prevalenza dell'importo complessivo dei lavori rispetto al costo di acquisto dell'immobile da parte del medesimo cedente.

Quanto detto rappresenta una novità di favore per il contribuente in quanto nel D.m. 15/2/95 il Ministero delle Finanze ebbe modo di precisare che in nessun caso l'acquisto di un immobile oggetto di profonda ristrutturazione poteva essere detassato da parte dell'acquirente, in quanto la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato non determinava comunque la nascita di un bene nuovo.

Purtuttavia, poiché nella Circolare suddetta è espressamente precisato che un bene è nuovo se non utilizzato in precedenza a qualunque titolo da altri, si ritiene che possa essere considerato tale anche l'immobile strumentale per natura acquistato da un soggetto diverso dalla società costruttrice, purché il contribuente sia in grado di dimostrare che il bene non sia stato mai utilizzato, ovvero, il cedente attesti che sul medesimo immobile, prima della cessione, siano stati effettuati interventi di radicale trasformazione di importo prevalente rispetto al costo d'acquisto.

L'acquisto di terreni, non essendo considerati beni strumentali per natura, non rientra tra gli investimenti agevolabili, salva l'ipotesi che i terreni stessi incorporino un immobile strumentale per natura (ad esempio siano stati acquistati per realizzare un nuovo impianto o ampliare un impianto già esistente).

Sul tema delle aree fabbricabili si registra una novità per il contribuente rispetto all'orientamento emerso per la prima Tremonti. La Circolare n. 90/E, nel confermare l'esclusione dal beneficio delle aree fabbricabili acquisite prima dell'inizio del computo degli investimenti (30 giugno 2001), precisa che l'acquisto dell'area fabbricabile integra il costo del fabbricato a condizione che su di essa sia almeno iniziata nei periodi agevolati (2001 e 2002) la realizzazione dell'opera. Il costo dell'area, però, potrà fruire del beneficio fiscale solo parzialmente, cioè in misura pari al rapporto tra la porzione dei lavori eseguiti al termine di ciascun periodo d'imposta e l'ammontare preventivato dell'opera costruita nell'area.

L'Amministrazione finanziaria, successivamente all'emanazione della circolare 181/E del 1994, precisò nel D.m. 15/2/95 che qualora l'area fabbricabile fosse stata acquistata prima del 1994 il relativo costo non poteva essere computato nel valore degli investimenti effettuati negli anni per i quali si chiede l'agevolazione, ma solo nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente. Di tale costo non si deve, invece, tener conto neanche nella predetta media se la realizzazione degli impianti non sia avvenuta, neppure in parte, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale sono effettuati



gli investimenti da confrontare con la predetta media.

In caso di acquisto dell'area nel 1994 o 1995 il relativo costo poteva essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno in cui è stato sostenuto a condizione che la realizzazione dell'impianto fosse almeno iniziata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno stesso.

La Circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 è meno puntuale su questo 'argomento; non viene chiarito se le aree acquisite prima del 2001 debbano partecipare alla media di raffronto. Si ritiene comunque dato l'espresso richiamo alle modalità applicative della prima Tremonti, contenuto nell'art. 4 comma 8 della legge, vada confermato gli stessi criteri espliciti nella Circolare n. 181/94 e del D.m. 15/2/1995, come peraltro confermato dai tecnici ministeriali nel corso della Videoconferenza dell'Agenzia delle Entrate del 24 ottobre u.s.

Non è stato precisato invece dagli stessi tecnici se il criterio pro-quota di computo dell'area edificabile valga anche per i periodi pregressi sebbene l'applicazione del criterio di omogeneità degli investimenti, a cui si ispira la Circolare n. 90/E, lascia propendere per una soluzione positiva.

Con riguardo agli immobili viene alla luce un particolare problema relativo all'estensione dell'agevolazione ai lavoratori autonomi per i quali, ai sensi dell'art. 40 del Tuir non vi è differenza tra strumentalità per natura e strumentalità per destinazione.

La Circolare n. 90/E al fine di evitare sperequazioni tra imprese e lavoratori autonomi, i quali sarebbero stati ingiustamente discriminati in caso di acquisizione di immobili da destinare esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, precisa quanto segue. Per il lavoro autonomo la nozione di strumentalità non coincide con quella di bene ammortizzabile, ma con il concetto di diretto utilizzo nell'esercizio dell'arte o professione, ex art. 50 commi 2 e 3 del Tuir. Ne deriva che l'agevolazione per i professionisti compete agli immobili accatastati A/10 esclusivamente utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, semprechè abbiano il requisito della novità.

## ***11. Beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo***

Un vantaggio sostanziale della detassazione Tremonti consiste nella possibilità di poter agevolare anche i cosiddetti beni a deducibilità limitata (quali autovetture non utilizzate esclusivamente nell'attività propria dell'impresa), ex art. 121-bis del Tuir, espressamente esclusi dall'agevolazione Visco.

Per i suddetti beni e per quelli ad uso promiscuo l'investimento agevolabile è determinato considerando la misura fiscalmente rilevante ai fini del computo degli ammortamenti nella determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, comprensivo della parte dell'eventuale Iva indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis 1 del Dpr 633/72.

Ne deriva che:

- le auto a deducibilità limitata sono detassabili fino al limite di lire 17.500.000. E' chiaro che se l'auto viene assegnata in uso promiscuo al

dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta l'agevolazione compete sull'intero costo del bene.

Al riguardo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sottolinea che il cambio di destinazione del bene (da auto assegnata al dipendente ad autovettura a deducibilità limitata) entro il biennio successivo all'acquisto comporta la revoca dell'agevolazione;

- per il lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 50 del Tuir, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, mentre gli investimenti in beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 50 del Tuir, rilevano al 50%.

## **12. Le operazioni straordinarie**

Se gli investimenti sono realizzati da una società che nel periodo d'imposta in cui gli investimenti sono realizzati o in uno precedente è stata coinvolta in operazioni di fusione, scissione o trasformazione, ai fini del calcolo della media da confrontare con il volume di investimenti operati nel periodo di riferimento, è opportuno precisare che:

- in caso di fusione si tiene conto dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati da ogni società partecipante alla fusione. Per l'individuazione dei periodi d'imposta rilevanti per il computo della media, si considerano la data di inizio dell'attività della società che si è costituita prima delle altre. A tal proposito la circolare n. 181E/94 relativa alla prima legge Tremonti aveva stabilito due distinte metodologie di computo dei periodi d'imposta validi ai fini della media di raffronto a seconda del tipo di fusione, per incorporazione o propria. Nella fusione per incorporazione occorre far riferimento alla data di inizio attività dell'incorporante, mentre in caso di fusione propria a quella della società fusa che ha iniziato l'attività prima della altre;
- in caso di scissione integrale la società o le società beneficiarie, ai fini del computo della media, dovranno considerare anche i costi, sostenuti dalla società scissa, degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla società beneficiaria stessa. Per le operazioni di scissione parziale, invece, la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti al netto di quelli riferibili alle società beneficiarie.
- in caso di trasformazione occorre considerare gli investimenti effettuati dalla società trasformata anche nei periodi anteriori alla trasformazione stessa. Lo stesso principio si applica all'impresa che ha acquisito l'azienda per successione.

La trasformazione da società di persone a società di capitali, e viceversa, divide l'esercizio di effettuazione dell'operazione in due periodi d'imposta che rilevano distintamente ai fini dell'individuazione dei periodi d'imposta su cui calcolare la media degli investimenti. Da quanto esplicito dal Ministero, sembrerebbe che il

totale degli investimenti pregressi debba essere diviso per un numero superiore di periodi rispetto a quello degli effettivi anni solari. Infatti, l'esercizio in cui sia avvenuta la trasformazione, ai fini della media deve essere conteggiato due volte. Si deve concludere che in mancanza di un ragguaglio ad anno degli investimenti effettuati nell'esercizio in cui è avvenuta la trasformazione, la media del periodo si dovrebbe abbassare rispetto a quella rilevabile se non si procedesse alla trasformazione.<sup>7</sup>

### **13. *Disposizione antielusiva***

Il provvedimento reca, a differenza di quello precedente, una norma con finalità antielusive. In effetti il problema della perdita dei benefici nel momento in cui vengono meno le condizioni che li ha legittimati in capo al contribuente è presente ogni qualvolta si tratti con disposizioni agevolative.

Nella "Tremonti-bis" viene stabilito infatti che l'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o all'attività autonoma entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisizione o alla ultimazione, ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili.

Il meccanismo di revoca scatta anche in caso di cambio di destinazione del bene (illustrato nel paragrafo 10) ovvero, per i beni in locazione finanziaria, in caso di cessione del contratto di leasing o mancato esercizio del diritto di riscatto sempre entro i termini del biennio o del quinquennio per gli immobili.

La revoca del beneficio comporta l'aumento del reddito imponibile con riguardo al corrispettivo dei beni ceduti o al valore normale dei beni dismessi destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o lavoratore autonomo, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.

L'aumento del reddito imponibile non può eccedere la variazione in diminuzione avvenuta al momento di fruizione del beneficio per la quota proporzionalmente riferibile al bene ceduto.

Ai fini della norma antielusiva non vanno considerati gli eventuali investimenti di "rimpiazzo" effettuati nel periodo di cessione del bene, ma occorrerà rapportare l'investimento oggetto di cessione al totale degli investimenti del periodo in cui si è fruito dell'agevolazione e moltiplicare il risultato per l'ammontare della detassazione. In sostanza quello che si vuole ottenere è la quota della detassazione riconducibile all'investimento oggetto di cessione. La somma ottenuta, che rappresenta il limite massimo che potrà essere ripreso a tassazione, dovrà essere confrontata con il corrispettivo o valore normale del bene ceduto.

Il valore da assumere in aumento del reddito imponibile sarà il minore dei due.

---

<sup>7</sup> Per ulteriori osservazioni critiche sul punto vedi A. Meloncelli, "La mutazione societaria fa calare la media degli investimenti", Italia-Oggi 28 novembre 2001.

---

<b>Esempio:</b>	
Costo del bene agevolato	200
Investimenti totali:	1000
Ammontare detassato	50
Corrispettivo cessione	30
Limite massimo della variazione in aumento del reddito imponibile: $(200/1000)*50= 10$	
Valore da riprendere a tassazione =	10

---

La revoca dell'agevolazione è espressamente esclusa dall'Agenzia delle Entrate qualora il disinvestimento del bene agevolato avvenga nell'ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale, quali cessione d'azienda o ramo d'azienda i cui profili elusivi verranno analizzati comunque ai sensi dell'art. 37-bis del Dpr 600/73.

Non è considerato, inoltre, disinvestimento la cessione del bene agevolato nel contesto di una operazione di lease-back in quanto il bene ceduto non fuoriesce dall'apparato produttivo dell'impresa beneficiaria ma continua ad essere utilizzato da quest'ultima.

#### **14. Acconto d'imposta**

Il comma 7 dell'art. 4 detta disposizioni in materia di acconto Irpef e Irpeg per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. E' stabilito che ai fini del computo dell'acconto per il periodo d'imposta 2003, successivo quindi alla fruizione del beneficio, deve assumersi come base di calcolo l'imposta virtuale del periodo precedente (anno 2002), che sarebbe stata determinata in assenza dell'incentivo.

#### **15. Credito d'imposta limitato**

In deroga all'art. 3, comma 1 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il comma 3 dell'art. 5 dispone che i redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruitori delle agevolazioni contenute del d.lgs. 466/97 e nell'art. 2, commi 8 e seguenti, della legge 133/99 (legge Visco), non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all'art. 105, comma 4, del Dpr. 917/86 (Tuir).

In sostanza si tratta del venir meno del credito d'imposta virtuale riconosciuto ai soci delle società che fruiscono delle agevolazioni fiscali sopra dette. Ne deriva che l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 14 del Tuir sarà commisurato –ovviamente in proporzione alla quota spettante a ciascun socio– esclusivamente in ragione dell'ammontare delle imposte effettivamente dovute dalla società.

Con la soluzione prospettata dall'art. 5 comma 3 del provvedimento in esame, l'intenzione è proprio quella di ristabilire una esatta corrispondenza tra il carico fiscale in capo alla società ed il credito d'imposta riconosciuto al socio. Ne deriva che per effetto della suddetta modifica, considerando l'Irpeg pagata dalla società alla stregua di un acconto rispetto all'imposta pagata successivamente dal socio allorché questi abbia percepito la sua quota di dividendi, l'agevolazione attribuita alla società sarà recuperata in capo al socio.

L'applicazione di questo meccanismo non sarà limitata alla sola Tremonti-bis, ma l'art. 5 comma 3, interviene anche sulla Legge Visco e la DIT abrogando il riconoscimento del credito d'imposta limitato. Pertanto qualsiasi agevolazione fiscale determinerà un credito d'imposta ai sensi dell'art. 14 del Tuir, in proporzione alle imposte effettivamente pagate dalla società.

Di conseguenza, non essendo possibile trasferire al socio l'agevolazione goduta in capo alla società, l'effetto agevolativo complessivo si attenua per effetto di questo recupero d'imposta in capo al socio, almeno fino alla distribuzione dei dividendi. Si deve ritenere infatti che sugli utili esenti per effetto della detassazione, al socio non spetti il credito d'imposta limitato mediante il quale viene reso permanente il risparmio d'imposta fruito dalla società.

In tal modo dunque sia per le agevolazioni preesistenti che per quelle di recente introduzione, si genererà risparmio d'imposta solo se gli utili permangono all'interno della società. Altrimenti, in seguito alla loro distribuzione la tassazione in capo al socio compenserà il risparmio goduto dalla società.

Tutto ciò è coerente con lo spirito della norma che è quello di rafforzare l'apparato produttivo delle imprese altrimenti depauperato se quell'utile agevolato si trasferisse ai soci sotto forma di dividendi fuoriuscendo dal patrimonio aziendale.

A completamento di quanto illustrato giova ricordare che già in occasione della prima legge Tremonti, a proposito del rapporto tra detassazione e maggiorazione di conguaglio si era posto lo stesso problema che influiva negativamente sull'"appetibilità" del beneficio.

Il Ministero delle Finanze precisò che l'agevolazione rilevava ai fini della maggiorazione; di conseguenza in caso di distribuzione degli utili, la divergenza tra imponibile fiscale e risultato d'esercizio per effetto della deduzione extracontabile del beneficio comportava l'assoggettamento della differenza a maggiorazione di conguaglio.

## **16. I controlli**

Dalla lettura degli artt. 4 e 5 della legge non emerge la previsione di una puntuale analisi di monitoraggio e controllo sugli investimenti agevolati.

Si potrebbe ipotizzare comunque che la sede per verificare il corretto calcolo dell'incentivo fiscale sarà la dichiarazione dei redditi nella quale potrebbero essere previste apposite sezioni in cui l'impresa dovrebbe attestare la correttezza della procedura utilizzata.

Le informazioni che i beneficiari dell'incentivo dovranno fornire all'Agenzia delle Entrate riguarderanno la natura quantitativa e qualitativa degli investimenti che consentiranno la determinazione della detassazione prevista. Si tratterà dunque di informazioni integrative e specifiche sull'agevolazione in commento. Tale esigenza, particolarmente sentita per le imprese in contabilità semplificata, potrà avere per oggetto:

- la puntuale specificazione della composizione degli investimenti tra beni in leasing e acquisti diretti;
- l'individuazione dei valori dei beni utilizzati per il calcolo della media del quinquennio precedente con l'indicazione dei beni eventualmente esclusi a scelta dell'impresa.

## Capitolo II - Coesistenza con le altre agevolazioni

### ***Premessa***

L'introduzione della Tremonti-bis ha reso necessario coordinare quest'ultima agevolazione con le altre disposizioni agevolative in vigore, introdotte nel corso della precedente legislatura grazie alla cosiddetta riforma "Visco".

Pertanto l'art. 5 prevede l'abolizione di alcuni incentivi vigenti, di cui alla tabella A allegata, e, nel rispetto dei diritti acquisiti e del cosiddetto principio di "alternatività facoltativa", la possibilità di optare per le medesime agevolazioni con riferimento agli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2001.

Per usufruire del beneficio della Tremonti-bis non è necessario aumentare il capitale ma è solo sufficiente acquistare un bene strumentale anche ricorrendo all'indebitamento senza obbligatoriamente investire in capitale di rischio come previsto dai precedenti incentivi.

### ***1. Tremonti-bis e DIT***

L'art. 5 della Tremonti-bis rubricato "sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali" sopprime la Dual Income Tax ma stabilisce, al contempo, che i soggetti i quali alla data del 30 giugno 2001 abbiano eseguito variazioni in aumento del capitale investito ex d.lgs. 466/97, possono continuare ad usufruire dei benefici DIT o in alternativa avvalersi del meccanismo della Tremonti-bis. In sostanza la DIT viene "congelata" alla predetta data.

Va rilevato comunque che l'abrogazione della DIT rientra nella più ampia riforma della tassazione del reddito d'impresa che l'attuale governo intende promuovere. In effetti la relazione di accompagnamento alla disposizione in esame chiarisce che la nuova normativa mira a lanciare un ponte verso la riforma fiscale che si baserà su:

1. basi imponibili più razionali rispetto alle attuali;
2. una sola aliquota pari al 33% che sostituirà le aliquote attualmente in vigore regressive in funzione della dimensione e dello sviluppo tecnologico dell'impresa.

Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto non deve eccedere quello risultante dal bilancio dell'esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, salvi gli eventuali decrementi successivi. La norma, dunque, prevede la rilevanza dei decrementi di patrimonio futuri, anche se avvenuti dopo il 30 giugno, ma non quella degli incrementi del patrimonio.

La data di riferimento finale dell'agevolazione (30 giugno 2001) non coincide con quella di riferimento del bilancio (31 dicembre 2000). La situazione contabile al 30 giugno costituisce il riferimento per le situazioni meno favorevoli al contribuente.

Per cui in presenza di decrementi avvenuti nel semestre la loro entità va a diminuire la base di riferimento al 31 dicembre 2000, mentre gli incrementi del periodo non potranno essere utilizzati.

Nell'opzione tra l'una o l'altra agevolazione, a favore della detassazione Tremonti-bis, va considerato che in presenza di un reddito di 200.000.000, se il reddito agevolato Tremonti-bis è 50.000.000, i residui 150.000.000 pagheranno le imposte partendo dall'aliquota base. Nella Dit invece il reddito agevolato è tassato all'aliquota base, mentre il residuo viene tassato partendo l'aliquota prevista per il secondo scaglione.

Per le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni in Itali di soggetti commerciali non residenti, invece, vale la regola generale per cui essi potranno computare gli aumenti di patrimonio realizzati entro il 30 giugno 2001. Di conseguenza valgono gli accantonamenti a riserva degli utili dell'esercizio chiuso fino al 30 giugno 2001 anche se la relativa delibera di approvazione sia avvenuta successivamente a tale data.

In effetti, come chiarito dalla Circolare n. 90/E, le delibere di approvazione del bilancio hanno solo valore ricognitivo e non costitutivo dell'utile d'esercizio che ai fini Dit rileva a partire dall'inizio dell'esercizio successivo. Pertanto una società con esercizio chiuso al 15 giugno 2001, che abbia deliberato l'accantonamento di utili a riserva anche successivamente al 30 giugno, potrà calcolare l'agevolazione Dit considerando anche le suddette riserve che si considerano costituite dal 16 giugno 2001, quindi prima del 30 giugno.

Sui conferimenti in denaro, i tecnici dell'Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza tenutasi in data 24 ottobre u.s., hanno chiarito che il conferimento vale pro-quota fino al 30 giugno. Ne deriva che un conferimento effettuato al 31 gennaio potrà essere fatto valere solo per la porzione riferibile al periodo 31 gennaio-30 giugno.

Con riguardo ai decrementi patrimoniali, la Circolare n. 90/E, confermando quanto si desumeva dal tenore letterale della norma, prevede, come per le persone fisiche e le società persone, la rilevanza delle variazioni in diminuzione del patrimonio anche successive al 30 giugno 2001.

La norma, altresì, precisa, che è possibile cumulare la Dit e l'incentivo Tremonti-bis, qualora l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT risulti inferiore al 10% dell'imponibile complessivo.

Il riferimento all'imponibile "assoggettato" e non a quello "assoggettabile" sembrava consentire comunque a tutte le imprese l'applicazione di questa sorta di "mini-Dit". Esemplicando, se un'impresa ha un reddito imponibile pari a 1000 ed un reddito potenzialmente agevolabile Dit pari a 200 e sceglie di tassare ad aliquota ridotta (19%) solo un imponibile di 99 -inferiore alla soglia del 10%-, potrà applicare anche la detassazione Tremonti-bis, per gli investimenti.

In realtà la Circolare n. 90/E ha interpretato la norma nel senso che solo in presenza di un imponibile potenzialmente assoggettabile ad aliquota agevolata Dit inferiore al 10% del totale sarà possibile usufruire del cumulo dei benefici. Pertanto nell'esempio sopra illustrato il cumulo non è possibile in quanto il reddito potenzialmente assoggettabile ad aliquota Dit è superiore al 10% dell'imponibile totale.

Il "congelamento" della Dit fa salve le scelte di bilancio già effettuate nell'esercizio



2000 e rilevanti ai fini dell'agevolazione quali l'imputazione della riserva di rivalutazione dei beni delle imprese.

Con riguardo a quest'ultima si ravvisa un disparità di trattamento in ordine alla riserva di rivalutazione ex legge 342/2000 tra le società che hanno già effettuato la rivalutazione e quelle che non avendo approvato il bilancio 2000 prima dell'emanazione del decreto di attuazione della rivalutazione si avvalgono di tale possibilità in sede di approvazione del bilancio 2001. Per quest' ultime infatti, la riserva di rivalutazione non sarà rilevante come incremento patrimoniale ai fini Dit al contrario di quanto è accaduto per quei soggetti che hanno approvato il bilancio successivamente all'emanazione del decreto attuativo.

Per detta riserva vale quanto precisato a proposito delle riserve di utili; assumono rilevanza ai fini Dit, dunque, anche quelle deliberate dopo il 30 giugno 2001 purchè relative al bilancio chiuso prima della suddetta data.

Anche la riclassificazione degli ammortamenti anticipati prevista dalla Finanziaria 2001 può costituire base Dit solo se effettuata nel bilancio chiuso prima del 30 giugno con effetti a partire dall'inizio dell'anno dopo. Di conseguenza per un'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è irrilevante ai fini Dit la riclassificazione nel bilancio chiuso al 31/12/2001.

Nella scelta tra le due agevolazioni va segnalata anche la necessità di tener conto della specifica deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie sancito dallo Statuto del contribuente. Si stabilisce infatti che in caso di applicazione della Dit la quota di reddito esente da Irpeg non potrà più alimentare il basket B. In sostanza vuol dire che l'agevolazione sarà concessa solo alle società e non più al socio che – in caso di percezione di dividendi tratti da riserve costituite da redditi tassati con aliquota agevolata – si troverà a dichiarare un reddito da capitale senza poter beneficiare del credito d'imposta generato dal basket B.

La scelta dei due benefici è indipendente nei due periodi d'imposta; nel senso che l'aver optato per la Dit nel 2001, non preclude l'utilizzo della Tremonti-bis nel 2002. Il cumulo tra Dit e Tremonti-bis è sempre possibile con riferimento alle spese di formazione ed aggiornamento del personale sostenute nei periodi interessati.

## **2. Tremonti-bis e Legge Visco**

L'art. 5 della "Tremonti-bis" che disciplina la coesistenza del nuovo meccanismo agevolativo con gli altri incentivi in vigore, nel sopprimere la Legge Visco –sopra illustrata-, prevede la facoltà di optare tra quest'ultimo incentivo e la Tremonti –bis per quei soggetti Irpeg che entro la data del 30 giugno 2001 hanno realizzato investimenti, conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 8 della legge 133/99.

Ne deriva che per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2001 è applicabile la legge "Visco", ma si può optare per la detassazione Tremonti, mentre per gli investimenti realizzati successivamente al 30 giugno è applicabile esclusivamente la "detassazione Tremonti".

E' chiaro dunque che il problema del cumulo dei due benefici si pone solo per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in quanto per quelle con esercizio chiuso al 30 giugno 2001 non vi è coesistenza tra le due agevolazioni. Comparando le due agevolazioni è bene evidenziare che l'ambito oggettivo dei due benefici non coincide totalmente. In particolare la legge "Visco" non consente, come la "Tremonti-bis", di fruire del beneficio per interventi di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di impianti esistenti, nonché per il completamento di opere sospese ed allo stesso tempo preclude il beneficio per i beni di cui all'art. 121 bis del Tuir (autovetture ecc.) e gli immobili diversi da quelli accatastati in D/1, D/2, D/3, D/8. Ad esempio un immobile A/10 è detassabile ai fini della Tremonti-bis, ma non agevolabile ai fini della legge "Visco" ma l'acquisto di un immobile A/10 realizzato precedentemente al 1° luglio non potrà comunque fruire della detassazione Tremonti.

Nella scelta tra i due benefici notevole rilievo assumerà l'eventuale riporto al 2001 di parametri rilevanti ai fini della legge "Visco" (investimenti ed incrementi patrimoniali) non utilizzati negli anni precedenti e che possono essere tassati al 19% nell'anno in corso, i quali verrebbero perduti se si optasse per l'applicazione della detassazione Tremonti.

Pertanto nel caso di opzione per l'agevolazione "Visco" verrà assoggettato ad aliquota ridotta un porzione dell'intero reddito imponibile che corrisponde al minore importo tra:

- l'ammontare degli investimenti effettuati, comprensivo dell'eventuale eccedenza del parametro non riportato nel precedente esercizio, al netto degli investimenti, al netto degli ammortamenti;
- e l'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili, comprensivo anch'esso dell'eccedenza del parametro non utilizzato nel precedente esercizio.

Inoltre a differenza della Tremonti-bis gli investimenti rilevanti ai fini Visco devono essere decurtati dagli ammortamenti. Per il 2001, visto che i parametri rilevanti vengono fissati al 30 giugno anche gli ammortamenti vanno ragguagliati alla stessa data, come precisato in proposito dall'Agenzia delle Entrate.

I medesimi soggetti possono comunque cumulare l'agevolazione Visco con la Tremonti-bis solo con riferimento alle spese per la formazione del personale sostenute nei periodi d'imposta interessati.

Una riflessione va spesa con riguardo all'irrilevanza del credito d'imposta limitato per i redditi prodotti a decorrere dal 2001 e fruente dell'agevolazione Visco.

L'obiettivo dei due strumenti agevolativi è identico: rafforzare l'apparato produttivo delle imprese. Ciò che cambia è la logica delle due agevolazioni, in quanto nel caso della Visco l'obiettivo viene raggiunto a monte attraverso il finanziamento dell'impresa con capitale proprio che servirà a realizzare investimenti agevolati. Nella Tremonti invece la patrimonializzazione si ottiene a valle. In sostanza si consente alle imprese di realizzare gli investimenti agevolati sia con capitale proprio che con capitale di credito ma viene precluso il trasferimento di tale agevolazione ai soci nel caso di distribuzione degli utili, a differenza della Visco che riconosce il credito d'imposta limitato anche se l'utile fuoriesce dall'azienda.

A questo punto, nel giustificare l'irrilevanza del credito d'imposta limitato per gli utili fruenti della detassazione Tremonti, ci si chiede per quale motivo le imprese che desiderano fruire della Visco non possano riconoscere il credito d'imposta limitato ai soci visto che, come sopra illustrato, il rafforzamento dell'apparato produttivo è già stato ottenuto a monte.

### ***3. Tremonti-bis ed agevolazione per le aree svantaggiate***

A differenza della "Visco" e della "Dit" che sono soppresse, l'art. 5 del provvedimento in commento non abroga l'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge finanziaria 2001 che rimane in vigore pur in alternativa alla "Tremonti-bis" per i periodi d'imposta 2001 e 2002.

Pertanto i soggetti che effettuano investimenti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, 2, 3, della legge n. 388/2000, possono continuare ad usufruire dei relativi benefici, ovvero in alternativa e per ciascun periodo d'imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l'applicazione della "Tremonti-bis" su tutto il territorio nazionale. Il cumulo dei due incentivi è comunque consentito per le spese di formazione ed aggiornamento. Ciò vuol dire che per i soggetti che applicano il credito d'imposta per le aree svantaggiate è possibile comunque fruire della detassazione Tremonti con riferimento alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Data la sostanziale coincidenza dei beni oggetto di agevolazione e delle modalità di determinazione del bonus, occorrerà di volta in volta che gli imprenditori operino una scelta di convenienza opportuna aderendo all'una o all'altra agevolazione. Un elemento favorevole al credito d'imposta al sud, almeno per il periodo 2001, è la possibilità di cumulare l'agevolazione in questione con la "Visco" e con la Dit che resta invece esclusa in caso di adozione della detassazione.

E' bene evidenziare, comunque, che dal punto di vista del quadro giuridico comunitario non ci sarebbero ostacoli alla cumulabilità dei due incentivi (Tremonti-bis e agevolazioni al sud). Infatti secondo la disciplina comunitaria si prevede l'impossibilità di concedere su un medesimo intervento più incentivi che si configurano come "aiuto di Stato". Nel nostro caso la Tremonti-bis, essendo una misura generale di agevolazione, non può essere definita aiuto di Stato. Ne deriva la teorica cumulabilità della Tremonti-bis con qualsiasi forma di aiuto di Stato, quindi anche con l'art. 8 della legge 388/2000.

D'altra parte una simile impostazione rischia di spiazzare completamente gli investimenti nelle aree depresse. Esemplicando un'impresa che opera in tutto il territorio nazionale ed opta per le agevolazioni al Sud non potrebbe beneficiare della Tremonti per gli investimenti realizzati nelle altre zone del territorio nazionale

Di seguito riportiamo due esempi relativi alla situazione di una società di capitali pugliese più facilmente comparabile, in quanto, essendo localizzata in Puglia beneficia di un credito d'imposta al sud del 50% che è la stessa percentuale di detassazione della Tremonti-bis :

---

**ESEMPIO N. 1**

Srl pugliese (anch'essa agevolata al 50% ex art. 8 legge 388/2000) costituita da più di cinque anni	
Reddito imponibile	25.000.000.000
Investimento realizzato settembre 2001:	20.000.000.000

**Credito d'imposta ex art.8**

Dismissioni dell'anno:	1.500.000.000
Ammortamenti dell'anno:	15.000.000.000
Risparmio fiscale (Credito d'imposta):	<b>1.750.000.000</b>
50% (20.000.000.000-15.000.000.000-1.500.000.000)	
Credito d'imposta compensabile con le imposte	

**Tremonti-bis**

Investimenti 1996: 700.000.000	
Investimenti 1997: 0	
Investimenti 1998: 0	
Investimenti 1999: 800.000.000	
Investimenti 2000: 20.000.000.000 (scartato dal calcolo della media)	
Media: 375.000.000	
Investimenti 2001: (20.000.000.000 – 1.500.000.000)= 18.500.000.000	
Agevolazione: 50% (18.500.000.000 –375.000.000)=	<b>9.062.500.000</b>
Imposizione ordinaria: (25.000.000.000-9.062.500.000) X 36%	<b>5.737.500.000</b>
Imposizione effettiva:	<b>22,95%</b>

Se la stessa impresa si fosse costituita nel 2000 l'agevolazione Tremonti-bis sarebbe stata superiore:	
50% 20.000.000.000=	<b>10.000.000.000</b>
(25.000.000.000-10.000.000.000)X 36%	<b>5.400.000.000</b>
Imposizione effettiva: <b>21,6%</b>	

---

**ESEMPIO N. 2**

Si considera la stessa impresa e si aggiunge al credito d'imposta al Sud anche l'agevolazione Visco e Dit, ipotizzando per semplicità che gli investimenti rilevanti ai fini Visco coincidano con quelli ex art. 8 legge 388/2000 in quanto realizzati nel primo semestre 2001.

Reddito imponibile:	25.000.000.000
Accantonamenti e conferimenti:	19.000.000.000
Reddito agevolabile Visco:	
(investimenti- ammortamenti per 6 mesi- dismissioni)	
(20.000.000.000 – 7.500.000.000 – 1.500.000.000):	11.000.000.000
Incremento di capitale ai fini Dit	19.000.000.000
Incremento Dit (rivalutato del 40% in quanto soggetto Irpeg)	26.600.000.000
Imposta Visco (11.000.000.000 X 19%)	2.090.000.000
Reddito Dit (26.600.000.000 X 7%)	1.862.000.000
Imposta Dit (1.862.000.000 X 19%)	353.780.000
Reddito residuo	12.138.000.000
Imposta ordinaria (12.138.000.000 X 36%)	4.369.680.000
Credito d'imposta per il sud	1.750.000.000
<b>Imposte complessive</b>	<b>6.813.460.000</b>
<b>Imposte effettive</b>	<b>5.063.460.000</b>
<b>Aliquota effettiva (20,25%)</b>	

---

In ultimo va segnalato che con riferimento alla fruizione del beneficio in commento la relazione illustrativa del disegno di legge prevede che il permanere fino al 2006 del credito d'imposta sulle aree svantaggiate è condizionato alla effettiva copertura

in bilancio dei relativi stanziamenti. Si tratta di un vincolo, non solo non previsto nella norma istitutiva del credito d'imposta, che mal si concilia con un incentivo sotto forma di credito d'imposta qual è il beneficio in parola.

Se tale affermazione contenuta nella norma fosse confermata si potrebbe verificare che l'impresa utilizzi in compensazione il credito maturato in un periodo in cui non sia assicurata la copertura del mancato gettito nel bilancio dello Stato; oppure che la disponibilità ed utilizzabilità del credito d'imposta sia limitata a quanto stanziato a copertura.

#### **4. Tremonti-bis e legge 488/92**

A differenza dell'agevolazione per gli investimenti in aree svantaggiate sopra illustrata, è possibile intravedere una diretta cumulabilità tra la Tremonti-bis e la legge 488/92.

Quest'ultima concede benefici in conto impianti per nuovi investimenti nei territori depressi. L'agevolazione consiste in erogazioni di denaro da parte del Ministero Attività Produttive verso progetti industriali sottoposti ad una valutazione preventiva. La valutazione riguarda il rispetto di alcuni indicatori di merito, tra cui il numero dei nuovi assunti, l'implementazione di programmi di tutela ambientale, l'apporto di capitale proprio all'iniziativa, la misura dell'agevolazione richiesta in relazione a quella massima ottenibile. Quest'ultimo parametro ha ridotto il beneficio netto ottenibile dalla legge 488.

L'art. 8 della Finanziaria 2001, come illustrato nel paragrafo precedente, ha proposto – in alternativa alla 488 – un bonus fiscale, nella forma del credito d'imposta, parametrato al volume degli investimenti netti nelle aree svantaggiate. Il credito d'imposta, rientrando tra gli aiuti di stato, è commisurato ai massimali previsti dalla carta degli aiuti a finalità regionale e si calcola su una base agevolativa costituita dagli investimenti al netto degli ammortamenti dell'anno, delle cessioni e delle dismissioni dei beni agevolabili.

La 488/92 e l'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate non sono cumulabili e non si pongono neanche in diretta alternativa visto che non sempre possono sostituirsi.

Per espressa previsione normativa anche la Tremonti-bis non è cumulabile con l'art. 8 della Finanziaria 2001.

Altro discorso, invece, si potrebbe fare per la 488/92. La norma istitutiva della Tremonti-bis non esclude la cumulabilità con la 488/92.

D'altronde il d.m. 527/95 –recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese – nel descrivere gli eventuali divieti posti dalla legge 488, stabilisce la revoca delle agevolazioni nel caso in cui per i beni del medesimo programma d'investimento siano assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.

Di seguito la Circolare Minindustria n. 900315 del 14 luglio 2000 ha chiarito che il divieto di cumulo della 488/92 con le altre agevolazioni statali, regionali e comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche riguarda quelle normative che, non avendo caratteristiche di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma.

Quest'ultima precisazione fuga qualsiasi dubbio. Ne deriva che la Tremonti-bis non qualificandosi come aiuto di stato risulta ampiamente cumulabile con la legge 488/92.

## **5. *Altri incentivi soppressi***

### **5.1. *Tassazione proporzionale del reddito d'impresa***

L'art. 5 del provvedimento in parola, prevede, oltre alla disciplina della coesistenza della detassazione Tremonti con la "Visco", Dit ed il credito d'imposta per le aree svantaggiate come sopra illustrato, la completa abrogazione di alcuni incentivi fiscali.

In primo luogo è soppresso l'art. 9 della legge 388/2000 che aveva introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, un regime facoltativo di tassazione dei redditi d'impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone alternativo a quello ordinario.

Il regime facoltativo consisteva nell'applicare al reddito d'impresa degli imprenditori individuali una tassazione separata ai fini Irpef, con aliquota pari a quella Irpeg, in deroga all'art. 8 del Dpr. 917/86 in base al quale il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Di conseguenza, ai fini Dit, le imprese che optavano per la tassazione proporzionale dovevano prendere a riferimento non l'intero patrimonio netto dell'impresa, ma, analogamente ai soggetti Irpeg, la variazione in aumento del capitale investito.

Un siffatto regime, sarebbe risultato conveniente, in termini di attenuazione del carico tributario, per gli imprenditori al cui reddito complessivo si fosse applicata un'aliquota media superiore a quella Irpeg.

### **5.2. *A agevolazioni per il commercio***

La Tabella A al quale rimanda l'art. 5 comma 1 della Tremonti-bis prevede anche la soppressione dei commi 74 e 95 dell'art. 145 della legge 388/2000 e delle relative agevolazioni fiscali.

Il comma 74 prevedeva l'integrazione di 30 miliardi della disponibilità del Fondo per l'innovazione tecnologica destinato alla fruizione di un credito d'imposta per l'acquisto, da parte di imprese commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso, di beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti attuati da terzi.

Il comma 95, invece, si riferiva all'estensione al periodo d'imposta 2001 delle misure agevolative ex art. 14 comma 2 della legge 449/1997.

Quest'ultima aveva previsto, per determinati settori di attività, che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento e nei due successivi, in deroga all'art. 67 comma 7 del Tuir la cui deduzione è prevista in sei esercizi.

Potevano usufruire dell'agevolazione, a condizione che abbiano un ammontare di ricavi costituito, nel periodo d'imposta nel quale le spese sono sostenute, almeno per l'80% da cessioni o prestazioni a privati:

- I soggetti iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- I soggetti esercenti l'attività di abbigliamento su misura, di cui al Dpr n. 537/1964;
- Gli esercenti tintolavanderie;
- Gli esercenti attività commerciale con l'autorizzazione per la vendita al dettaglio;
- Gli esercenti attività di somministrazione di bevande ed alimenti;
- Gli esercenti attività turistica;
- Gli esercenti attività di estetista;
- Gli esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.